



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DETERMINA N. 07/18/DCA/ARCH/AEM

ARCHIVIAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INVIATA DALLA SOCIETÀ VIDEORIGHTS S.R.L. AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 396/17/CONS PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 14, COMMA 1, E 17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi*” (di seguito, “Autorità”);

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso *on line* nel mercato interno ed in particolare il considerando 13, ai sensi del quale non è pregiudicata “*la possibilità degli Stati membri di determinare con disposizioni legislative, regolamentari o con qualsiasi altro meccanismo specifico previsto a tal fine un compenso equo per i titolari dei diritti per le eccezioni o le limitazioni al diritto di riproduzione previste dalla direttiva 2001/29/CE [...] applicabili sul loro territorio, nonché le condizioni per la loro riscossione*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” ed in particolare gli artt. 71-*sexies*, 71-*septies* e 71-*octies* (di seguito, “l.a.”);

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “*Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno*” (di seguito, “Decreto”);

VISTI, in particolare, l’art. 14, comma 1, del Decreto ai sensi del quale, “*Gli organismi di gestione collettiva riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti in base ai criteri di diligenza*”, l’art 17, comma 1 del medesimo Decreto ai sensi del quale “*Gli organismi di gestione collettiva distribuiscono regolarmente e con la necessaria diligenza e precisione gli importi dovuti ai titolari dei diritti nel rispetto di quanto stabilito dalla presente sezione in linea con la politica generale in materia di distribuzione stabilita ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera a)*” e l’art. 40, comma 1, secondo cui “*Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle*

disposizioni del presente decreto, esercitando poteri di ispezione e di accesso ed acquisendo la documentazione necessaria”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 12 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTO il regolamento allegato alla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015, recante il “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”;

VISTO il regolamento allegato alla delibera n. 396/17/CONS recante “*Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno*”, (di seguito, “Regolamento”);

CONSIDERATO che, in data 23 novembre 2017 (nota prot. n.82671), la società Videorights s.r.l. (di seguito, Videorights o la Società) ha inviato all’Autorità, avvalendosi della procedura di cui all’art. 6, comma 6, del Regolamento una segnalazione avente ad oggetto la presunta violazione da parte della Società italiana autori ed editori (di seguito, “SIAE”) del criterio della diligenza professionale nell’attività di intermediazione di cui all’art. 14, comma 1 del Decreto nonché degli obblighi di diligenza nella distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti di cui all’art. 17, comma 1 del Decreto. In particolare, le condotte segnalate consisterebbero:

- “*Nel rifiuto di SIAE di distribuire i compensi per copia privata [...] dovuti in favore di Videorights e dei titolari dei diritti da essa rappresentati*”;

- “*Nell’omessa adozione da parte di SIAE di criteri adeguati e aggiornati nella distribuzione dei compensi per copia privata audiovisiva [...] dovuti agli aventi diritto ovvero alle organizzazioni collettive che li rappresentano*”;

- “*Nel comportamento iniquo, irragionevole e comunque anticompetitivo e discriminatorio adottato da SIAE in danno alla Videorights attuato attraverso il riconoscimento di compensi per copia privata esclusivamente in favore di tre organizzazioni collettive concorrenti [...]*”;

CONSIDERATO che, alla luce della segnalazione ricevuta, l’Autorità ha provveduto ad inviare specifiche richieste di informazioni a tutti gli attori che risultano essere coinvolti nel processo di raccolta e ripartizione dei compensi per la copia privata e, in particolare, a (i) ANICA e APT in quanto associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto dei produttori cinematografici e televisivi incaricate di distribuire il contributo ai propri associati; (ii) SIAE, nella duplice veste di “collettore” del contributo dai soggetti obbligati e distributore del medesimo agli aventi diritto; (iii) UNIVIDEO in quanto associazione di categoria maggiormente rappresentativa del comparto dei produttori di videogrammi incaricata di distribuire il contributo ai propri associati;

CONSIDERATO che alle associazioni di categoria sono state richieste, per i singoli comparti di riferimento, le seguenti informazioni:

- descrizione del meccanismo attraverso cui l'associazione riceve i compensi da copia privata, per la quota parte relativa ai produttori originali di opere audiovisive/videogrammi;

- indicazione di eventuali accordi che regolano la distribuzione dei compensi ora detti da parte di SIAE nei confronti dei soggetti percettori, con indicazione del perimetro soggettivo e oggettivo di applicabilità degli stessi;

- modalità di calcolo adottate per l'individuazione e la relativa ripartizione dei compensi da copia privata all'interno della categoria dei produttori di opere audiovisive/videogrammi, nei confronti, rispettivamente, dei soggetti associati e di quelli non associati;

- esposizione delle ragioni di carattere giuridico che legittimano le citate associazioni alla ripartizione del compenso per copia privata anche nei confronti dei soggetti non affiliati alle stesse, in assenza di qualsivoglia mandato/accordo da parte di questi ultimi;

- indicazione dell'ammontare complessivo dei compensi da copia privata per la quota parte relativa ai produttori originali di opere audiovisive/videogrammi, ricevuti a partire dal 1 gennaio 2012 da SIAE, distinti per singola annualità;

CONSIDERATO che a SIAE sono state richieste le seguenti informazioni:

- descrizione del meccanismo attraverso cui SIAE provvede alla distribuzione dei compensi da copia privata per la quota parte relativa ai produttori originali di opere audiovisive, tra i vari soggetti destinatari *ex lege* dei medesimi;

- indicazione di eventuali accordi che regolano la distribuzione dei compensi in oggetto da parte di SIAE nei confronti dei soggetti percettori, con indicazione del perimetro soggettivo e oggettivo di applicabilità degli stessi;

- modalità operative attraverso cui avviene la distribuzione di tali compensi alle associazioni di categoria dei produttori originali di opere audiovisive, ai soggetti associati e a quelli non associati a queste ultime ai sensi del citato articolo 71-*octies*, comma 3, l.a.;

- indicazione dell'ammontare complessivo dei compensi per copia privata per la quota parte relativa ai produttori originali di opere audiovisive, distribuiti a partire dal giorno 1 gennaio 2012, distinti per singola annualità e per soggetto percettore;

CONSIDERATO che in data 9 febbraio 2018 (con note prot. n. 9440, 9676, 9726 e 9764), ANICA, APT, UNIVIDEO e SIAE hanno dato riscontro alla richiesta di informazioni, rappresentando, in sintesi, quanto segue:

- con riferimento al meccanismo di funzionamento del mercato, tutti i soggetti hanno fornito una descrizione del medesimo analoga per termini, procedure, meccanismi e attori. Le note pervenute hanno infatti illustrato la presenza di un meccanismo sequenziale di raccolta e distribuzione dei compensi di copia privata, articolato nella c.d. raccolta primaria e secondaria;

- quanto alla presenza di accordi che regolano la distribuzione dei compensi da parte di SIAE nei confronti dei soggetti percettori, tutti i soggetti hanno evidenziato la presenza di accordi-quadro tra quest'ultima e le associazioni maggiormente rappresentative dei produttori attivi nel settore video, ovvero ANICA, APT e UNIVIDEO idonei a regolare la distribuzione dei compensi. Sul punto, occorre rilevare come tutti i soggetti interpellati, nelle note di riscontro pervenute, facciano espresso riferimento alla sentenza della Corte di cassazione n. 15402/2013, sottolineando come la stessi interpreti l'inciso contenuto nell'art. 71-*octies* commi 1 e 3 l.a. *“anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative”*, nel senso di riservare a dette associazioni la ricezione (da parte di SIAE) e la successiva distribuzione dei compensi, cioè l'attività di c.d. ripartizione secondaria, anche nei confronti di soggetti non associati. In particolare, secondo la citata pronuncia della Suprema Corte, seppur a livello di *obiter dicta* *«il riferimento ai produttori originari di opere audiovisive ed ai produttori di videogrammi deve essere riferito alle categorie e non ai singoli produttori e l'inciso “anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative” va interpretato come un criterio di riferimento fornito alla SIAE (quello della maggiore rappresentatività) per individuare a quali associazioni di una categoria di produttori conferire le somme riscosse a titolo di copia privata per la detta categoria. È di tutta evidenza, in conclusione, che, una volta effettuata la ripartizione dei diritti riscossi tra le varie categorie e trasferito a ciascuna di esse i relativi importi complessivi, l'obbligo e la responsabilità per la ripartizione finale ai singoli soggetti aventi diritto non compete in alcun modo alla SIAE ma fa capo ex lege alle singole categorie»*. Ad ogni buon conto, la SIAE ha comunque evidenziato che la sottoscrizione di tali accordi non è preclusa ad eventuali soggetti terzi. Al contrario, le convenzioni prevedono apposite procedure di revisione allorché pervengano richieste di partecipazione alla ripartizione da parte di potenziali aventi diritto. Coerentemente, con specifico riferimento a Videorights, la SIAE ha confermato che, dopo aver ricevuto (nel settembre 2016) la formalizzazione della volontà della società di partecipare direttamente alla fase di ripartizione secondaria, ha comunicato (con nota del 26 novembre 2016) alle tre associazioni già convenzionate che l'accordo tra loro intercorrente doveva intendersi sospeso in ragione di tale richiesta;

- con riferimento alle modalità operative di distribuzione, il quadro che emerge riconduce ad una versione unitaria del meccanismo di distribuzione: le associazioni di categoria maggiormente rappresentative distribuiscono i compensi ricevuti da SIAE a tutto il comparto di riferimento, indipendentemente dalla circostanza che gli aventi diritto siano o meno associati;

- per quel che concerne le ragioni di carattere giuridico che legittimano la ripartizione dei compensi anche ai soggetti non associati, ANICA, APT e UNIVIDEO

hanno rappresentato che la legittimità di tale azione risiede proprio nell'art. 71-*octies* l.a. che ha individuato nelle associazioni di categoria maggiormente rappresentative i soggetti onerati della ripartizione del compenso di copia privata. La *ratio* di tale scelta, che ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza (la citata sentenza della Corte di cassazione, n. 15402/2013), risiederebbe nella natura associativa dei soggetti indicati dalla norma, i quali sono in grado di garantire un'equa determinazione dei criteri di ripartizione del compenso all'intera categoria di riferimento;

CONSIDERATO che con nota del 21 febbraio 2018 si è ritenuto di prorogare ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni la fase di accertamento pre-istruttorio stante la complessità e la novità della fattispecie esaminata;

CONSIDERATO che, in data 28 marzo 2018 (prot. n. 25443), la SIAE ha inviato al MIBAC la richiesta di fornire le *“necessarie indicazioni in merito alla corretta applicazione della norma riguardo: 1. Alla legittimazione di Videorights s.r.l. [...] a percepire direttamente da SIAE i compensi per copia privata al pari di ANICA servizi, APT e ASEA; 2. Alla interpretazione del criterio della «maggiore rappresentatività» [...]”*. E che unitamente a tale richiesta, SIAE ha comunicato al MIBAC di procedere *“alla ripartizione dei compensi riferiti alle competenze 2016 e delle annualità seguenti a favore di ANICA servizi, APT, ASEA, corredata dal rilascio di apposita manleva, trattenendo una percentuale del 20% nell'eventualità di un riscontro favorevole alle richieste di Videorights”*;

CONSIDERATO che, in data 3 aprile 2018 (prot. n. 30594), Videorights ha invitato la SIAE ad astenersi dal corrispondere alcun compenso da copia privata alle summenzionate associazioni e/o società per l'anno 2016 e a restituire le anticipazioni sino a quel momento corrisposte;

CONSIDERATO che, con note rispettivamente del 12 aprile 2018 (prot. n. 31711), 17 aprile 2018 (prot. n. 32885) e del 19 aprile 2018 (nota prot. n. 33559), APT, UNIVIDEO e ANICA hanno contestato la legittimità della menzionata diffida e al contempo rivendicato la correttezza del proprio comportamento;

CONSIDERATO che, in data 8 maggio 2018 (con nota prot. n. 0037354), la Direzione generale biblioteche e istituti culturali del MIBAC ha dato riscontro alla richiesta della SIAE affermando quanto segue:

(i) *“Al riguardo, giova ricordare che - come questo Ministero ha già sottolineato in più occasioni, da ultimo nella risposta all'interrogazione scritta dell'On. le Minnucci (4-18876) - il compenso per copia privata trova una sua autonoma e separata disciplina specifica nella direttiva 2001/29/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 68 del 2003. Le recenti modifiche introdotte nell'ordinamento giuridico in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi (decreto legislativo n. 35 del 2017), non hanno riguardato la suddetta disciplina speciale propria del diritto all'equo compenso per copia privata”*;

(ii) *“Le disposizioni sopra ricordate [l’art. 71-octies, comma 3 l.a.], peraltro, non prevedono alcun obbligo per SIAE di ripartire il compenso per copia privata tramite società o altri organismi che non siano associazioni di categoria maggiormente rappresentative di produttori di opere audiovisive”;*

(iii) *“La direttiva 2014/26/UE circoscrive il proprio ambito di applicazione alla disciplina dell’attività dei soggetti che esercitano come finalità unica o principale l’attività di intermediazione e gestione di diritti d’autore o di diritti connessi al diritto d’autore. Ne consegue che non possono trovare applicazione, con riferimento alle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi, le disposizioni del decreto legislativo n. 35 del 2017, atteso che queste associazioni non svolgono quale attività unica o principale la redistribuzione degli importi riconosciuti a titolo di equo compenso”;*

RILEVATO quanto segue:

- la successione degli eventi sopra richiamati delineano un contesto normativo complesso e caratterizzato da profili di incertezza interpretativa che ha favorito il consolidarsi di prassi operative le quali, come rilevato dal segnalante, potenzialmente contrastano con la finalità principale perseguita dal citato Decreto, relativa all’esigenza di pervenire ad una compiuta liberalizzazione del mercato di riferimento, garantendo la massima partecipazione ai soggetti aventi titolo ad operarvi per offrire le migliori prestazioni in termini di qualità del servizio, alle condizioni ritenute maggiormente vantaggiose per gli aventi diritto;

- gli artt. 71-*sexies* ss. l.a. disciplinano il ruolo di SIAE nell’ambito della ripartizione primaria congiuntamente a quello delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi di cui all’art. 71-*octies* commi 1 e 3 l.a. nell’ambito di quella secondaria; al riguardo, la menzionata sentenza della Corte di cassazione, n. 15402/2013 ha inteso interpretare tali disposizioni nel senso che *«il riferimento ai produttori originari di opere audiovisive ed ai produttori di videogrammi deve essere riferito alle categorie e non ai singoli produttori e l’inciso “anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative” va interpretato come un criterio di riferimento fornito alla SIAE (quello della maggiore rappresentatività) per individuare a quali associazioni di una categoria di produttori conferire le somme riscosse a titolo di copia privata per la detta categoria»;*

- la liberalizzazione è intervenuta solo successivamente ai fatti oggetto di segnalazione in quanto la direttiva 2014/26/UE è stata recepita con il decreto legislativo n. 35 del 2017 mentre le condotte denunciate si riferiscono a compensi dovuti con riferimento all’anno 2016;

- secondo il citato parere del MIBAC *“Le recenti modifiche introdotte nell’ordinamento giuridico in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi (decreto legislativo n. 35 del 2017), non hanno riguardato la disciplina del diritto all’equo compenso per copia privata”* ; in particolare, l’art. 71-*octies*, comma

3 l.a., non prevede “alcun obbligo per SIAE di ripartire il compenso per copia privata tramite società o altri organismi che non siano associazioni di categoria maggiormente rappresentative di produttori di opere audiovisive”. Ne consegue che SIAE ha fatto un legittimo affidamento sulla correttezza del proprio operato con riferimento alle condotte poste in essere fino al 2016;

- il legislatore nazionale ha ritenuto tuttavia di avvalersi della facoltà prevista dal considerando 13 della direttiva 2014/26/UE in capo ai singoli Stati membri “di determinare con disposizioni legislative, regolamentari o con qualsiasi altro meccanismo specifico previsto a tal fine un compenso equo per i titolari dei diritti per le eccezioni o le limitazioni al diritto di riproduzione previste dalla direttiva 2001/29/CE [...] applicabili sul loro territorio, nonché le condizioni per la loro riscossione” con l’inserimento di una specifica previsione all’art. 8, comma 4, del Decreto. Infatti, secondo la citata norma “La distribuzione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui agli articoli 71-sexies e 71-septies, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da parte delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi, non costituisce attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo”. Ne consegue che, salvo i casi espressamente derogati dalla disposizione citata, la distribuzione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi: (i) costituisce attività di intermediazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi cui si applica il Decreto e (ii) la vigilanza su tale attività rientra nella competenza dell’Autorità in base al citato art. 40, comma 1, del medesimo Decreto;

- una lettura sistematica e proporzionale del dettato dell’art. 71-octies, comma 3, l. a. a norma del quale “Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93” sembra non avallare una riserva di attività per le citate associazioni rispetto alla distribuzione del compenso per copia privata operata da SIAE. Diversamente, organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente che rappresentano soggetti non associati alle predette associazioni si vedrebbero costrette a sostenere sia gli aggi previsti dalle associazioni che le spese per l’attività sostenute dalla SIAE come disciplinata dalla legge;

- in relazione alla distribuzione del compenso per copia privata relativa agli apparecchi e supporti di registrazione audio ai sensi dell’art. art. 71-octies, comma 1, l.a., la SIAE ammette alla ripartizione dell’equo compenso per copia privata anche gli altri organismi di gestione collettiva e le altre entità di gestione indipendente;

CONSIDERATO che l’Autorità, alla luce delle criticità interpretative sollevate dal quadro normativo di riferimento, ha ritenuto di inviare una segnalazione al Governo lo scorso 24 novembre 2017, nella quale, con specifico riferimento a quanto previsto dall’art. 8, comma 4, del Decreto, ha evidenziato quanto segue:

(i) le funzioni svolte dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti, come rispettivamente definite all’art. 2, commi 1 e 2, del Decreto e quelle svolte dalle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi che distribuiscono il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi *ex art. 71-octies*, l.a. appaiono del tutto analoghe quando sono rese dalle seconde nei confronti di soggetti diversi dai loro associati;

(ii) ne consegue che, secondo l’attuale testo dell’art. 8, comma 4, quando le associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi svolgono la loro attività nei confronti di soggetti diversi dai loro associati, non essendo ad esse applicabili il Decreto, potrebbero godere di un vantaggio anti-competitivo rispetto ad altri soggetti che operano nel mercato unitario dell’intermediazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi (anche con riguardo alla copia privata);

(iii) in conclusione, e per i motivi sopra esposti, si è proposto di modificare l’art. 8, comma 4, del Decreto, nel senso di circoscriverne l’ambito di applicazione alle sole ipotesi in cui le associazioni di categoria che distribuiscono il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi *ex art. 71-octies* l.a. operano riguardo ai soggetti ad esse associati;

RITENUTO alla luce delle considerazioni esposte che, ai fini della valutazione della condotta tenuta da SIAE oggetto di segnalazione, debba essere tenuta in debito conto la scelta, operata dalla stessa, di effettuare un accantonamento per gli importi del 2016. In proposito, giova rilevare che tale operazione di natura contabile evidenzia l’impegno della Società rispetto alle richieste di Videorights. SIAE infatti, ha proceduto, in corso di esercizio finanziario, ad alterare il normale flusso finanziario verso i soggetti percettori, al fine di accertare l’orientamento del MIBAC rispetto alla richiesta ricevuta. L’esecuzione di tale accantonamento effettuato nelle more del citato parere, in considerazione degli inevitabili riflessi sul bilancio di esercizio, nonché sul normale ciclo di “pagamenti”, rappresentando una scelta discrezionale della SIAE, testimonia la volontà della stessa di considerare le richieste di Videorights. Tale orientamento trova conferma nella circostanza che SIAE ha proceduto allo svincolo delle somme accantonate solo a seguito del parere espresso dal MIBAC;

RITENUTO, pertanto, che le condotte poste in essere da SIAE fino al 2016 rispetto alla fattispecie oggetto di segnalazione, stante la specificità e complessità del caso, alla luce del parere reso dal MIBAC, non integrano gli estremi per l’avvio di un procedimento sanzionatorio per difetto dei requisiti soggettivi cui l’articolo 3 della legge n. 689/1981 ancora l’avvio del procedimento medesimo;

DISPONE

ai sensi dell'art. 3 del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all'allegato A alla delibera 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, l'archiviazione della segnalazione presentata in data 23 novembre 2017 dalla società Videorights s.r.l., nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore